



COMUNE DI VERGHERETO

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 10 Data: 29/04/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO. APPROVAZIONE.

Il giorno 29 **Aprile**, alle ore 20,30, nella Sala del Consiglio presso la Residenza Comunale di Verghereto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge, in sessione in prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta, risultano presenti ed assenti i Consiglieri:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
SALVI ENRICO	S	MANCINI IVAN	S
CAMILLINI FEDELE	S	GABELLI NICOLA	S
NUTI DIEGO	N	SENSI FEDERICO	S
SALVI NICOLA	N	BERNABINI MORENO	N
MERCATELLI SIMONE	S	MORETTI LEONARDO	S
GABICCINI EMANUELE	S		

Presenti n. 8

Assenti n. 3

Assume la Presidenza il Sindaco **SALVI ENRICO**.

Assiste il Segretario Comunale **GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

A scrutatori vengono designati i signori: **MANCINI IVAN, GABELLI NICOLA, SENSI FEDERICO**.

Il Sindaco Presidente procede alla lettura del punto all'ordine del giorno e chiede al Segretario Comunale Giovacchini dottoressa Giancarla di illustrare la proposta di deliberazione.

L'intervento di illustrazione viene succintamente riportato.

Segretario Comunale Giovacchini dottoressa Giancarla: si tratta del regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso, istituto riformato con la legge di stabilità 2015 con l'istituzione di nuove fattispecie "ravvedibili" che consente di regolarizzare posizioni debitorie applicando sanzioni ridotte, rispetto a quelle applicabili in sede di accertamento dall'ente impositore. Il comune non era dotato di tale regolamento, e la disciplina si applica nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali. Procedo ad una breve lettura dell'articolo 6 del regolamento concernente riduzione delle sanzioni.

Dopo la lettura nessun consigliere chiede la parola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del Segretario Comunale,

PREMESSO CHE:

- ad opera dell'art. 13, del D. Lgs. n. 472/1997, è stato introdotto l'istituto del ravvedimento operoso, quale strumento per contenere il contenzioso tributario e per assumere un approccio trasparente e collaborativo nei confronti dei contribuenti;
- la disposizione richiamata ha, pertanto, la duplice finalità di rendere partecipe il contribuente all'azione che gli consente di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell'ente impositore e, contestualmente, di costituire un rilevante strumento deflativo del contenzioso;
- nel corso degli anni di applicazione della norma citata, il legislatore ha modificato le previsioni che afferiscono all'istituto in parola, nell'intento di agevolare il rapporto di collaborazione fra ente impositore e contribuente;

CONSIDERATO CHE, a seguito dell'intervento dell'art. 1, comma 637 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Legge di Stabilità per l'anno 2015), l'istituto ha conosciuto una radicale riforma con l'inclusione di nuove fattispecie "ravvedibili" con un nuovo approccio di tax compliance;

PRESO ATTO CHE, prima delle predette modifiche, il ravvedimento operoso era applicabile in presenza dei seguenti requisiti:

- la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l'avesse commessa,
- non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche,
- non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all'autore;

VERIFICATO CHE, nell'ottica di un nuovo rapporto che deve informare il rapporto tra cittadino ed ente impositore, le preclusioni recate dalla precedente normativa non verranno più assunte, cosicché il ravvedimento è inibito solo dalla notifica degli atti di accertamento, in conformità al comportamento tenuto anche dall'Agenzia delle Entrate, stante comunque la facoltà dell'ente impositore di eseguire accessi, ispezioni, verifiche o ogni altra attività amministrativa di controllo e accertamento;

ATTESO che la Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente), reca le disposizioni che devono regolare i rapporti tra ente impositore e contribuente;

RILEVATO CHE le nuove fattispecie indicate dal richiamato art. 1, comma 637, della Legge n. 190/2014, non sono tutte immediatamente applicabili agli enti locali, avendo il legislatore riservato l'applicazione di alcune ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate;

VISTI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni, prevedendo; “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- l'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011 che conferma la suddetta potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni;
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ribadisce il riconoscimento della potestà regolamentare in capo ai Comuni;

VISTI ALTRESI':

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che, all'art. 1, commi da 161 a 169, detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i relativi regolamenti, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; pertanto, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 1° marzo 2016, che ha differito al 30 aprile il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;

DATO ATTO, pertanto, che il Comune può introdurre le fattispecie recate dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, in materia di ravvedimento operoso, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta dalle disposizioni sopra citate, per quanto non esplicitamente previsto per gli enti locali;

RILEVATO CHE l'istituto del ravvedimento operoso ha subito un'ulteriore riforma ad opera dell'art. 16, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, recante “Riforma dei reati tributari”;

VERIFICATO CHE l'istituto in esame consente di regolarizzare posizioni debitorie applicando sanzioni ridotte, rispetto a quelle applicabili dall'ente impositore in sede di accertamento, secondo il principio per cui, “*prima avviene la sanatoria e più contenuta sarà la sanzione da applicare*”;

RILEVATO CHE, il beneficio riguarda quasi interamente la fattispecie per l'omesso/parziale versamento, a cui è applicabile la sanzione ordinaria nella misura del 30%, così come disposto dall'art. 13, del D. Lgs. n. 471/1997, modificato ad opera dello stesso D. Lgs. n. 158/2015 già citato;

ATTESO CHE la misura della sanzione del 30% è ridotta della metà nel caso di versamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 90 giorni;

PRESO ATTO CHE le fattispecie applicabili e la relativa misura della sanzione, previste in adozione alle disposizioni normative sopra richiamate, sono le seguenti:

1. **Ravvedimento sprint entro 14 giorni dalla violazione:** in questi casi la sanzione è determinata nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo;
2. **Ravvedimento breve, dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno dalla violazione:** in tale ipotesi la sanzione è applicata nella misura dell'1,5%;
3. **Ravvedimento intermedio fino a 90 giorni dalla violazione:** comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1,67%, da adottare per regolarizzare anche gli eventuali errori commessi in relazione alla dichiarazione del tributo, oltre alla sanatoria per gli omessi/tardivi versamenti, avvenuti fra il 31° e 90° giorno di ritardo;
4. **Ravvedimento lungo quando l'adempimento avviene dopo i 90 giorni ma entro un anno:** tale termine è relativo a quello previsto per la presentazione della dichiarazione o, se questa non deve essere presentata, il termine di un anno decorre dal tardivo od omesso versamento;
5. **Ravvedimento operoso entro i due anni** o entro la seconda dichiarazione successiva, alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una **sanzione del 4,28%**;
6. **Ravvedimento operoso oltre i due anni**, che prevede invece una **sanzioni pari al 5%**.

CONSIDERATO CHE le fattispecie di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, sono applicabili ex lege, mentre le ipotesi di cui al punto 5 e 6 possono essere adottate in applicazione alla potestà regolamentare richiamata;

RILEVATO che, accordi che dovessero intervenire tra l'ente impositore ed i contribuenti, al fine di evitare il sorgere di contenzioso, comportano risparmi in termini di tempo e di risorse economiche, con il vantaggio di semplificare la fase della riscossione;

RIMARCATO che la certezza della riscossione costituisce il presupposto per una corretta elaborazione di stime e di previsioni, alla base del bilancio dell'ente comunale;

EVIDENZIATO che l'istituto del ravvedimento operoso rappresenta, fra i diversi istituti deflativi previsti dalla normativa vigente quello di più facile e semplice applicazione, in grado di semplificare gli adempimenti del contribuente e, nel contempo, riduce i tempi delle procedure che devono adottare gli addetti dell'ufficio tributi;

ATTESO che il richiamato istituto deflativo consente, pertanto, di ridurre il contenzioso e di velocizzare la fase della riscossione, in ragione della possibilità concessa al contribuente, di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando in misura considerevole della riduzione delle sanzioni;

DATO ATTO CHE, le rilevanti modifiche sopra ricordate, consentono di ampliare le fattispecie a cui applicare il ravvedimento operoso, permettendo al contribuente di sanare tutti gli anni d'imposta che possono ancora essere oggetto di accertamento da parte dell'ente impositore e, quindi, può essere applicata per tutte le violazioni fino all'epoca della prescrizione;

RITENUTO opportuno disciplinare tutte le fattispecie che possono essere adottate, in un apposito regolamento comunale che disciplina compiutamente l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso;

PRESO ATTO che, in conformità al principio del favor rei, il beneficio della sanzione ridotta verrà applicata a tutte le violazioni commesse anche in epoca anteriore al 1° gennaio 2016;

VISTO l'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e propone il regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso che si intende sottoporre ad approvazione;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire, mediante inserimento del testo degli stessi, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

ATTESO che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio 2016-2018 relativamente alle entrate previste sui competenti capitoli, al momento non esattamente quantificabili, di cui si è comunque tenuto conto nelle previsioni;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari;

Acquisito il parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente del Settore proponente;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni sopra riportate;

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, in atti, secondo quanto previsto dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

Votazione unanime favorevole palese

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, il “Regolamento comunale per l’applicazione del ravvedimento operoso”, che si allega alla lettera “A” della presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO CHE**, per le medesime motivazioni sopra richiamate, il presente Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016;
3. **DI DARE ATTO INFINE CHE**, la presente deliberazione unitamente al Regolamento allegato sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. **DI DICHIARARE** previa separata unanime votazione favorevole palesemente espressa a norma dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267/2000 il presente atto immediatamente eseguibile



COMUNE DI VERGHERETO

Provincia di Forlì - Cesena

Parere ex articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO. APPROVAZIONE.

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Il responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI, DR.SSA GIOVACCHINI GIANCARLA in ordine alla regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

NEGATIVO

Verghereto, lì

Firma

SETTORE FINANZIARIO

Il responsabile del SETTORE FINANZIARIO, DR. SEVERI SFEFANO in ordine alla regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

NEGATIVO

Verghereto, lì

Firma

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SALVI ENRICO

Il Segretario Comunale
GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo On-Line del comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi

Li 10/05/2016

Il Segretario Comunale
GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione:

- Diverrà esecutiva il giorno 04/06/2016 a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 134, comma 3, Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
- x E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)

Verghereto, li 25/05/2016

Il Segretario Comunale
GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA